



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI**

con CONVITTO PER SORDI DI ROMA Annesso

**"Antonio Magarotto"**

[www.isiss-magarotto.edu.it](http://www.isiss-magarotto.edu.it) [pcrmis092007@pec.istruzione.it](mailto:pcrmis092007@pec.istruzione.it)



**Sede Legale:** Vicolo del Casal Lumbroso 129 00166 Roma - C.F. 80223210586 - Tel 06121127720

**Mail:** sedi Roma [rmis092007@istruzione.it](mailto:rmis092007@istruzione.it) - sede Torino [tors010007@istruzione.it](mailto:tors010007@istruzione.it) - Sede Padova [pdtd13000q@istruzione.it](mailto:pdtd13000q@istruzione.it)

IPSIA Magarotto	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Scienze Applicate	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
SMS Severino Fabriani	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	0666180151
I.C. Tommaso Silvestri e Succ. SMS	Via Nomentana 56	00161	ROMA	Tel	0644254656
CONVITTO per Sordi di Roma	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
IPSIA Magarotto	Via Monte Corno 34	10127	TORINO	Tel	0113174189
ITE Magarotto	Via delle Cave 180	35136	PADOVA	Tel	049720700

Roma, 31/08/2021

Sedi ISISS

Al Convitto Sordi Roma

Allo Staff della Dirigenza

Al DSGA

Ai Docenti

Agli Educatori

Al personale ATA

Circolare n. 02

**OGGETTO:** Obbligo di Certificazione Verde - Green Pass

In base al D.L. 111/2021 e al D.L. 52 /2021 art 9 ter, dal 1° settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico **deve possedere - con obbligo di esibizione** - la certificazione verde COVID-19 anche nota come CERTIFICATO VERDE ( Green Pass).

### **COME OTTENERE IL CERTIFICATO VERDE**

Il CERTIFICATO VERDE viene rilasciato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

NB: La certificazione verde COVID-19 di cui al punto 1 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

**Per l'ingresso a scuola e la partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extra curricolari, per alunni e studenti NON sarà necessario esibire il Certificato Verde.**

### **SOGGETTI CHE NON POSSONO AVERE IL CERTIFICATO VERDE**

In base a quanto disposto dal Ministero della Salute, per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, in luogo della “certificazione verde COVID-19” è rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione: tale certificazione andrà esibita, all'Ufficio del Personale.

### **SOGGETTI CHE NON VOGLIONO AVERE IL CERTIFICATO VERDE (cd. NO VAX)**

Qualora un lavoratore non voglia sottoporsi a vaccinazione dovrà effettuare, **a sua cura e spese**, un tampone antigenico o molecolare il cui esito sia negativo. Si ricorda che la validità del tampone è di 48 ore: pertanto, sarà necessario ripeterlo alla sua scadenza.

### **MANCANZA DI CERTIFICATO VERDE**

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola (CIRC MI 1237 del 13.08.2021).

Non solo: “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

A norma di quanto previsto dal D.L. 25.03.2020 nr. 19, sarà inoltre applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

### **MISURE DI SICUREZZA**

Si ricorda infine che dal 1° settembre, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione le seguenti misure minime di sicurezza:

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano;

c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

### **MODALITA' D' ACCESSO A SCUOLA DAL 1° SETTEMBRE 2021**

1. Dal 1° settembre 2021, **fino a nuove disposizioni**, l'ingresso a scuola **per tutto il personale** sarà consentito unicamente secondo le seguenti modalità:
  - per IPSIA e LICEO, ingresso da vicolo del Casal Lumbroso 129;
  - per il Convitto, ingresso dalla portineria Convitto;
  - per la SMS Fabriani, ingresso principale scuola secondaria di I Grado;
  - Per la sede dell'IC Silvestri, ingresso da via Nomentana 56.
2. Al momento dell'ingresso, il personale incaricato, munito di circostanziata delega, effettuerà il controllo del Certificato verde attraverso l'utilizzo dell'App VerificaC19. La app in questione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (art 13 DPCM 17 giugno 2021).
3. Dell'esito di tale verifica **NON** verrà effettuata alcuna trascrizione: pertanto, nessun dato verrà registrato, non esistendo dunque termini di conservazione.
4. Il lavoratore **è obbligato** a mostrare il green pass, in mancanza non potrà accedere all'edificio.

5. In apposito registro, tenuto a cura del personale delegato e consegnato ogni giorno al Dirigente Scolastico per provvedere agli adempimenti di cui sopra, verranno annotati i casi relativi a lavoratori privi del Certificato verde o di documentazione medica alternativa.

Si confida nella massima collaborazione.



**Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Isabella Pinto**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*